

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Si prevede che il Governo possa adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con cui viene conferita al Governo la delega per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia, disposizioni integrative o correttive in tali materie.

## **VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)**

### **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

### **Provvedimento normativo:**

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221, entrato in vigore il 7 ottobre 2011)

### **Referenti dell'Amministrazione:**

- Ing. Fabio Dattilo- Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero Interno:

- Ing. Claudio Mastrogiuseppe - Dirigente Area V della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero Interno.

### **Aspetti introduttivi**

a) Nell'AlR allegata al provvedimento normativo in argomento, è stato precisato che il Ministero dell'interno provvederà, con cadenza biennale, ad elaborare la VIR, nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- semplificazione degli adempimenti;
- riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento;
- salvaguardia della pubblica incolumità;
- analisi costi-benefici.

È stato ivi rimarcato, altresì, che per l'elaborazione della VIR si utilizzeranno i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti. In proposito, appare utile richiamare il necessario raccordo che deve intercorrere tra il Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile e il Dipartimento della funzione pubblica, quest'ultimo nella sua qualità di organo coordinatore delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, ai sensi del meccanismo del "taglia oneri amministrativi" di cui all'art. 25 del decreto legge n. 112/1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133/1998.

b) Al d.P.R. 151/2011 sono state apportate modifiche con il decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. In particolare, con l'art. 8, comma 7, è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicabilità del regolamento anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 334/1999 (dal cui ambito erano stati esclusi, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. 151/2011). Tale modifica -evidentemente finalizzata a uniformare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi e quelli di controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante- è in linea con il previsto trasferimento alle regioni dell'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti disposto dall'articolo 72 del d.lgs. n. 112/1998.

Si evidenzia altresì che, in virtù della duplice modifica recata dal decreto legge n. 83/2012 (art. 7, comma 2-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 e dal decreto legge n. 69/2013 (art. 38, comma 2), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 è stato prolungato, prima, da uno a due anni, poi, da due a tre anni (e quindi fino al 7 ottobre 2014) il termine per l'espletamento degli adempimenti prescritti dal regolamento a carico degli enti e dei privati responsabili delle nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento medesimo.

Questi stessi soggetti (enti e privati) sono stati esentati -ai sensi del comma 1 del citato art. 38 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 98/2013- dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del d.P.R.n. 151/2011 in argomento, qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

#### **SEZIONE I – Raggiungimento finalità**

Le finalità poste alla base dell'atto normativo, corrispondenti agli obiettivi specificati nel paragrafo "Aspetti introduttivi" appena trattato, sono state conseguite in misura ottimale.

- Al raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi hanno contribuito:

- l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) volta a garantire l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività all'atto della presentazione della prescritta documentazione, con conseguente riconfigurazione dei controlli del Dipartimento dei vigili del fuoco da attività ex-ante ad attività ex-post;
  - il raccordo dei procedimenti di prevenzione incendi con quelli in capo ad altri soggetti istituzionali, attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva;
  - l'introduzione del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa in funzione del rischio derivante dalle attività soggette agli obblighi, attraverso la ripartizione delle medesime in tre categorie per le quali sono stati previsti procedimenti modulati;
  - l'esonero dalla presentazione dell'istanza preliminare (art. 3 del d.P.R. 151/2011) della valutazione del progetto per i soggetti già provvisti di idonei titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti antincendi, rilasciati dalle competenti autorità;
  - l'eliminazione della perizia giurata del professionista in fase di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
  - l'abolizione del registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica gli adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L'obiettivo della salvaguardia della pubblica incolumità è stato raggiunto, innanzitutto, attraverso la certezza della tempistica di conclusione dei procedimenti sia per la valutazione dei progetti, sia per i controlli in loco. Esso è stato raggiunto, altresì, utilizzando le risorse umane, impegnate in precedenza nella valutazione dei progetti relativi alle attività a minor rischio di incendio, nel controllo in loco delle attività a maggior rischio di incendio. Per le citate attività a minor rischio, l'eliminazione del procedimento di valutazione dei progetti è stata compensata dalla previsione della presentazione dell'asseverazione da parte di professionisti specializzati unitamente al controllo ex post dei Vigili del Fuoco in loco.
- **Analisi costi-benefici** – Quanto ai costi sostenuti dall'Amministrazione, si rinvia alla Sezione 2. Quanto, invece, ai benefici conseguiti dalla medesima, si segnalano, in particolare, l'azzeramento dell'arretrato storico di istruttorie pendenti, il rispetto dei termini -normativamente previsti- di conclusione dei procedimenti, la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco..

## **SEZIONE 2 – Costi prodotti**

Il provvedimento non ha prodotto nuovi o maggiori costi per le imprese e i cittadini destinatari, che hanno conseguito, anzi, significativi risparmi di spesa (si veda la Sezione 3 “Effetti prodotti”).

Quanto al Dipartimento dei vigili del fuoco, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all’art. 13 del d.P.R. 151/2011, non sono stati introdotti costi sull’organizzazione e il funzionamento delle relative strutture, le quali, ove si sia reso necessario, hanno provveduto ai propri adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione.

## **SEZIONE 3 – Effetti prodotti**

Tra gli effetti positivi prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Amministrazione, si segnalano, in particolare:

- la sostanziale riduzione della tempistica per l’avvio dell’esercizio delle attività di impresa;
- la semplificazione della documentazione tecnica da presentare per l’avvio dei procedimenti amministrativi di prevenzione incendi;
- l’azzeramento dell’arretrato storico di istruttorie pendenti, stimato per l’anno 2011 in alcune migliaia di pratiche;
- il rispetto dei termini -normativamente previsti- di conclusione dei procedimenti in questione;
- la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con recupero di efficacia nei procedimenti istruttori e sviluppo dei raccordi con le altre istituzioni competenti.

Tali effetti positivi sono stati accresciuti dall’integrale digitalizzazione dei procedimenti in questione, realizzata nell’ambito del progetto “Prevenzione incendi on line”, che ha consentito all’utente di svolgere per via telematica tutta una serie di attività procedurali in precedenza particolarmente onerose.

L’insieme di tali effetti/misure ha prodotto come risultato finale una consistente riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, stimata dagli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in 650 milioni di euro annui, a fronte di un onere complessivo quantificato in 1,4 miliardi di euro annui (si vedano, in allegato, l’AIR e la tabella risparmi stimati MOA).

Un ulteriore effetto del regolamento è stato il mantenimento dei livelli di salvaguardia della pubblica incolumità (sul punto si veda quanto detto nella Sezione I).

#### **SEZIONE 4 – Livello di osservanza delle prescrizioni**

Si è registrato un elevato livello di osservanza delle prescrizioni della normativa da parte dei destinatari, in virtù delle semplificazioni apportate agli adempimenti prescritti e, inoltre, della sollecita emanazione dei provvedimenti attuativi del regolamento, che hanno fornito puntuali indicazioni sugli adempimenti medesimi.

#### **SEZIONE 5 – Criticità**

Nella fase attuativa del provvedimento, sono emersi sostanzialmente due aspetti problematici:

a) le reiterate istanze delle rappresentanze del mondo produttivo volte a differire il termine (7 ottobre 2012) fissato per l'espletamento degli adempimenti prescritti dal regolamento a carico degli enti e dei privati responsabili delle nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento medesimo:

b) la necessità, in relazione alle gallerie transeuropee, di armonizzare i controlli di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del regolamento in parola con i procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia.

Il primo problema è stato superato attraverso un duplice intervento normativo di differimento della scadenza iniziale (si veda la lett. b), penultimo capoverso del paragrafo "Aspetti introduttivi").

Quanto alla seconda problematica, sono stati avviati e sono tuttora in corso contatti tra i due dicasteri coinvolti (Interno-Trasporti) per individuare e condividere una disciplina organica dei controlli sulle infrastrutture in argomento.

#### **SEZIONE 6 – Sintesi della VIR – Conclusioni**

a) Attraverso le misure/interventi descritti nella Sezione I, le finalità poste alla base dell'intervento regolatorio (semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, salvaguardia della pubblica incolumità) sono state raggiunte in misura ottimale;

b) non si ravvisa l'insorgenza di costi o effetti non previsti, fatto salvo quanto si dirà nella successiva lettera c);

c) sussiste l'esigenza di prevedere misure integrative per garantire l'armonizzazione delle attività di controllo per le gallerie transeuropee.

Al riguardo, si indicano, di seguito, gli indicatori presi a riferimento per la definizione della valutazione di impatto:

- percentuale di riduzione delle pratiche inevase arretrate;
- tempistica di conclusione dei procedimenti;
- grado di interesse e soddisfazione dei soggetti destinatari del provvedimento. Al riguardo, le rappresentanze delle categorie produttive (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato) e degli Ordini professionali nazionali, in occasione di pubblici incontri e nell'ambito di specifici Comitati tecnici, hanno manifestato interesse e soddisfazione per la portata innovativa del nuovo sistema procedimentale.

#### **ALLEGATI:**

1. Relazione AIR;
2. Piano di misurazione degli oneri amministrativi delle imprese (scheda MOA), 2008;
3. Tabella del Dipartimento della funzione pubblica ricapitolativa dei risparmi stimati MOA

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Sezione I. Contesto e obiettivi

#### *a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento*

L'intervento regolatorio nel dare attuazione anche all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rinnova la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, nell'ottica di una concreta semplificazione, pur salvaguardando i primari obiettivi di tutela della pubblica incolumità.

La proposta normativa, infatti, anche in considerazione dell'introduzione del principio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, novellato dal richiamato articolo 49 del decreto legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, snellisce la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo gli adempimenti amministrativi che gravano sui destinatari della presente regolazione.

Particolarmente rilevante è, inoltre, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con la finalità di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

L'intervento si inserisce nel quadro dell'attuazione del "Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012" in coerenza con l'obiettivo, assunto in sede comunitaria della riduzione del 25% degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e con lo "Small business Act" della Commissione Europea.

L'intervento regolatorio vuole sostituire la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

*b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il regolamento vigente non è conforme alle disposizioni innovative introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare all'articolo 49, comma 4 bis, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi.

*c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto normativo internazionale ed europeo.*

Nell'ambito della misurazione degli oneri, coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del "taglia oneri amministrativi" di cui all'articolo 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI.

La citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di snellimento delle procedure amministrative e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo dell'intervento è quello di ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi, assicurando un elevato livello di tutela della pubblica incolumità, attraverso l'introduzione di un criterio di proporzionalità al rischio.

Il provvedimento semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-<sup>quater</sup>, riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della presente regolazione, secondo dati di fonte Eurostat, il 99,9 % delle imprese italiane.

In particolare l'intervento regolatorio, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I allo schema di regolamento ed assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione alla gravità di rischio.

La distinzione delle attività in tre diverse categorie, con una graduale riduzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi relativi a ciascuna di esse, comporterà una differenziazione delle attività amministrative del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che implica, di per sé, il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione.

*c) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

L'intervento normativo ha valenza per gli enti e i privati responsabili delle attività civili, commerciali, artigianali ed industriali individuate nell'allegato I del regolamento.

## Sezione 2. Procedure di consultazione.

Sull'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali CGIL, CISI, UIL, CONFSAL, DIRSTAT, APVVF rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché acquisito il

parere del Comitato centrale tecnico scientifico, ai sensi degli articoli 16 e 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Un'intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, nonché per l'elaborazione delle proposte di semplificazione e del Piano per la riduzione degli oneri amministrativi:

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

- a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con particolare riguardo all'individuazione degli adempimenti amministrativi ritenuti più gravosi;
- b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri amministrativi;
- c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani) attraverso la tecnica del focus group con esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente inviati.

**Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").**

In assenza dell'intervento regolatorio, l'attuazione della normativa di cui all'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo, che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi lascerebbe inalterate le criticità descritte alla lettera c) della sezione 1 e creando non poche problematiche tecnico operative all'attività di prevenzione incendi svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con possibili riflessi negativi anche per i destinatari della normativa antincendi.

**Sezione 4. Valutazioni delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

L'opzione alternativa richiederebbe l'emanazione di una specifica norma finalizzata ad includere nella clausola di salvaguardia dei beni ed interessi

pubblici esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche la pubblica incolumità, nei suoi aspetti di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, adottando su questa base una specifica regolamentazione di semplificazione.

#### Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

##### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è lo Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico burocratico sulle imprese.

La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello internazionale, da 29 paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o obsoleti da tagliare o da semplificare.

In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica dell'ISTAT e del Formez, sulla base della metodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard Cost Model). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e cioè i costi sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti.

Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a "maggiore impatto" sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina comunitaria per individuare gli adempimenti di competenza statale, nella analisi della modulistica, nell'individuazione delle imprese obbligate e nella identificazione delle modalità di adempimento, etc. Su tale base vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa

deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.

I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese: 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti per le imprese fino a 5 dipendenti; 2) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT.

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte. Le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione: nonostante siano basate su campioni di imprese (40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese).

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella semplificazione degli adempimenti e nella riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, coniugate alla salvaguardia della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con la tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi. In particolare si prevede: 1) la semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) l'eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) l'informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive; 4) la differenziazione, in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, degli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti: per le attività di cui alla lettera A dell'allegato I, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non

è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. L'intervento regolatorio non presenta svantaggi o rischi per la pubblica incolumità.

*C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento regolatorio non prevede ulteriori obblighi informativi rispetto alla normativa vigente.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

La comparazione dell'intervento regolatorio prescelto, rispetto alle possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di riduzione degli oneri, dell'introduzione del criterio di proporzionalità della necessità della coerente attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in accordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Sono previste una serie di iniziative e di attività informative a favore dei soggetti destinatari del provvedimento nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le pubbliche amministrazioni sono in grado di operare a tal fine con le strutture già esistenti, non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Quanto alle imprese interessate esse, nel corso delle consultazioni, hanno garantito la loro idoneità e preparazione per l'attuazione immediata delle nuove procedure.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'adozione di una disciplina improntata alla semplificazione amministrativa e alla riduzione degli oneri a carico dei soggetti destinatari potrà avere, come effetto indiretto, ricadute positive per il sistema Paese in termini di competitività, atteso che, nell'ambito della prevenzione incendi, l'attività dei Vigili del Fuoco non va intesa solo in termini prescrittivi e di controllo ma anche quale fattore positivo di sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dall'intervento regolatorio produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno a carico delle PMI, pari al 46% dei costi.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Oltre alla prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà alla pubblicazione del regolamento sui siti istituzionali; verranno, inoltre, diramate apposite circolari esplicative. Inoltre sono previste iniziative di pubblicizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

*C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio saranno svolti dalle esistenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e secondo le procedure già adottate.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.*

Il Ministero dell'interno provvederà, con cadenza biennale, ad elaborare la prevista VIR nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti: semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri a

**carico dei destinatari del regolamento, salvaguardia della pubblica incolumità, analisi costi - benefici.**

**Per effettuare tale elaborazione si utilizzeranno i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti.**

**Qualora dalla Vir emergano problematiche operative sarà valutata l'opportunità di interventi correttivi o integrativi in via regolamentare.**